



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 39 del 29 luglio 2021

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL_CONS 58 del 27.07.2021, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive**>>.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: nota spese studio legale; relazione n. 00079546/5.7 del 26 luglio 2021; sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, sezione quarta civile.

Preso atto che da tale proposta emerge quanto segue:

<< (...) è stata notificata a questo Ente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 3680-21 del 13.11.2020, n. causa 4736/19 RG promossa da Livio Vittorio Ambrosio pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino per complessivi euro 9.664,45 relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino (allegato A - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

Maggiori dettagli inerenti il solo iter processuale della causa sono esplicitati nell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Assicurazioni, n. 00079546 del 26/07/2021 (allegato B - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

L'importo posto a carico della Città metropolitana nel dispositivo della Sentenza trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo stanziamento per eventi di tale genere.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto. (...) >>.

Dato atto che tale proposta dispone quindi:

<< 1) di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter della causa depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 9.664,45, come da parcella depositata agli atti del presente provvedimento. Riferimento Sentenza di cui alla Sentenza: n. 4736/2021 del 09.07.2021, depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale; (...) >>.

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive ;(...)*”;

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 9.664,45 (al netto della quota parte riconosciuta dall'assicurazione per euro 410,50) risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n.6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 9.664,45 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 58 in data 27.07.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i. ,derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dottorssa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito “*Amministrazione trasparente*”; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, dottorssa Chiara Appendino.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.